



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

**ORIGINALE**

Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. 143 del 28/12/2006

**OGGETTO**

RIASSUNZIONE A TERMINE DI 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO FINO AL 31.3.2007

L'anno **duemilasei** addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **12:35** nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI	SINDACO	Presente
LA CIVITA ANNA MARIA	VICESINDACO	Assente
FADDA ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
CORRADI LUCIANO	ASSESSORE	Presente
FAELLI GIORGIO	ASSESSORE	Assente
PERI LUCIA	ASSESSORE	Presente
CARATTINI VINCENZA	ASSESSORE	Assente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che dal 1° ottobre 2006 era stata assunta a tempo determinato con contratto di 3 mesi (scadenza 31.12.06) , a seguito di procedura selettiva indetta in esecuzione atto G.C. n. 90 del 31.8.06, la D.ssa Alessandra Martinelli, col profilo di Istruttore Amministrativo - categ. prof.le C1 - presso i servizi demografici, in sostituzione della D.ssa Raffaella Rucco, autorizzata ad un comando temporaneo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 presso il Comune di San Secondo P.se;

FATTO PRESENTE che, con decorrenza 31.12.06, la D.ssa Rucco è trasferita definitivamente al Comune di San Secondo per mobilità fra enti ai sensi art. 30 D.lgs. 165/2001 (atto di assenso Giunta Comunale n.133 del 14.12.06), e, sempre con decorrenza 31.12.06, verrà assunto al suo posto il Sig. Cristiano Giordano, proveniente per mobilità dall'Unione dei Comuni delle Terre Verdiane (atto G.C. n. 139 nella seduta del 22.12.06);

- che pertanto dal 31.12.06 vengono a cadere i presupposti sostitutivi del contratto di lavoro della D.ssa Martinelli;
- che comunque permane la necessità , per almeno ulteriori 3 mesi c.a., di 1 unità di personale straordinario con il seguente piano di lavoro:
- passaggio di consegne e istruzione del nuovo assunto in organico ai servizi demografici, in quanto nell'ente di provenienza egli svolgeva altre mansioni, consentendo nello stesso periodo il godimento di ferie arretrate da parte del secondo Istruttore ai Servizi Demografici, addetto allo Stato Civile e Servizi Cimiteriali;
- conclusione dell'allineamento dei codici fiscali anomali con l'Agenzia delle Entrate attraverso il sistema SIATEL;
- aiuto all'addetto allo Stato Civile e Servizi Cimiteriali nella conclusione delle procedure di rinnovo dei contratti avelli scaduti nell'anno 2006;
- reinserimento nel nuovo Sistema INA-SAIA dei dati anagrafici nuovi nati non accettati per errore nel vecchio sistema;

RITENUTO pertanto, acquisito il consenso della lavoratrice, di interrompere al 30 dicembre 2006 il rapporto di lavoro iniziato il 1° ottobre 2006 in sostituzione della D.ssa Rucco, riassumendo la D.ssa Martinelli dal 31.12.06 fino al 31.3.2007, con nuovo contratto di lavoro, avente contenuti e presupposti diversi dal precedente (non più ragioni di carattere sostitutivo, ma produttivo-organizzativo), sia pure con inquadramento nella stessa categoria professionale C e nello stesso profilo "Istruttore Amm.vo";

VISTO il D. lgs. 6.9.2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul **lavoro a tempo determinato** concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES";

ESCLUSA l'applicabilità dell'art. 4 "Disciplina della proroga" in quanto essa è ammessa quando si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato;



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

VISTO l'art. 5 "Scadenza del termine e sanzioni. Successioni dei contratti", secondo il quale, qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato (c. 3), e quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto (c. 4);

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato il quale, tenuta presente la Circolare applicativa del D.lgs. 368/2001 n. 42 del 1° agosto 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, punto 8, ritiene possibile la proroga del contratto, in quanto riferita alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, "anche se le ragioni giustificatrici della proroga siano del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine, purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", o, in caso di riassunzione a termine, riterrebbe necessaria l'interruzione di almeno 10 giorni;

RITENUTO di non dare corso all'interruzione, VISTO il parere del Segretario Comunale, di seguito riportato: " *..La giurisprudenza (Tribunale di Napoli sez. Lavoro, ordinanza 4.04.2003) ha ritenuto che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 5 Dlgs 368/2001 ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, considerato che , anche successivamente all'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro continua a rimanere ferma l'esigenza che questi ultimi siano , di regola , selezionati attraverso una procedura concorsuale, vincolo che l'art. 97 Cost. impone alla P.A nella costituzione dei rapporti di pubblico impiego anche se in regime privatistico (fattispecie di infermieri con rapporto di lavoro conseguito per volontà della amministrazione).*

*A tale conclusione il tribunale è arrivato , evidenziando l'assenza nella fonte normativa, di cui si discute, di qualsiasi espresso riferimento alla sua applicabilità anche ai lavori svolti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, come invece è accaduto (confronta art. 10 dlgs 61/2000).*

*nel caso della disciplina del lavoro a tempo parziale , ed inoltre sottolineando che l'art. 36 comma 1 del Dlgs 165/2001 , dispone che "siano i contratti collettivi nazionali a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo", e che "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle P.A . non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A, fermo restando ogni responsabilità e sanzione", inoltre il successivo comma 2 , stabilisce "in ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori , da parte delle P.A , non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A , ferma restando ogni responsabilità e sanzione".*

*Questo divieto assoluto risulta, non solo del tutto coerente con le disposizioni particolari che regolano l'assunzione nel pubblico impiego nell'ordinamento italiano, ma anzi necessitato dalla disposizione di cui all'art. 97 della carta costituzionale, per la quale, notoriamente "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso".*

*Anche il tribunale di Verona con ordinanza del 24.04.2006 ha ritenuto che l'articolo 36 comma 2*

3



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

del Dlgs 165/2001 che prevede il sostanziale divieto della conversione dei contratti a termine nelle P.A., prevale su quanto stabilisce il dlgs 368/2001, che invece consente espressamente la conversione nell'ambito dei rapporti di lavoro gestiti dai datori privati.

Il ricorso su cui si è pronunciato il tribunale di Verona, in effetti, non ha evidenziato una violazione delle disposizioni normative in tema di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato: sono queste, infatti, la fonte della sanzione della conversione, ai sensi dell'art. 5 commi 2,3,4 del Dlgs 368/2001, qualora una concatenazione di contratti a tempo determinato, senza rispettare i termini previsti per dare soluzione di continuità.

Nel caso di specie, il ricorso aveva mirato a far rinvenire un utilizzo illecito del contratto a termine, in quanto utilizzato come forma ordinaria per la copertura di funzioni sostanzialmente continuative, nell'erogazione delle informazioni turistiche.

In particolare, il caso riguardava una serie di contratti a termine con i quali l'interessato era stato assunto prima dalle aziende di promozione turistica e poi dalla Provincia di Verona, per essere adibito alle funzioni di sportello degli uffici informazioni. Occasione del ricorso è stata la mancata riassunzione dell'interessato, una volta scaduto l'ultimo contratto a tempo determinato.

Il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso, osservando non solo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 89/2003, ha confermato la piena legittimità dell'art. 36, comma 2 del Dlgs 165/2001, ma soprattutto, evidenziando che la direttiva 70/1999/CE e l'allegato accordo non prevedono alcun vincolo agli stati membri delle UE a prevedere comunque la conversione come sanzione della successione illecita dei contratti.

Al contrario, gli stati sono lasciati liberi di stabilire a quali condizioni i contratti a tempo determinato debbono essere convertiti. Pertanto, secondo l'ordinanza, il senso della direttiva non è imporre la misura della conversione, ma considerarla come una possibilità che ciascuno stato è libero di inserire nel proprio ordinamento.

Poichè in Italia esiste la disposizione dell'art. 36 comma 2 del Dlgs 165/2001, la quale impedisce la costituzione di rapporti a tempo indeterminato per violazione di norme imperative di legge sulle assunzioni pubbliche, la disciplina delle conversioni prevista del Dlgs 368/2001, non può allora essere applicata.

La parola fine sulla questione è stata posta dalla Corte di Giustizia Comunità Europee che con sentenze del 7.09.2006 nn. C 53/04 e C-180/04 ha stabilito che la normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti di lavoro del settore privato, è compatibile con i principi e con le norme comunitarie.

Ciò a condizione che siano contemplate misure effettive destinate ad evitare e se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione dei contratti.

Il risarcimento del danno, previsto dall'art. 36 Dlgs n. 165/2001, in favore del dipendente pubblico, rientra tra le misure idonee a disincentivare il ricorso illecito alla reiterazione dei contratti a termine.

Pertanto esprimo parere favorevole al rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato della d.ssa Alessandra Martinelli. ....";

**RITENUTO** pertanto di rinnovare dal 31.12.06 al 31.3.07 il contratto a tempo determinato della D.ssa Martinelli, considerato scaduto il 30.12.06, per i motivi esposti più sopra, a

4



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

fronte delle necessità di carattere produttivo - organizzativo prima descritte;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal responsabile di ragioneria;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge ;

**DELIBERA**

1) di interrompere, per i motivi esposti in premessa, e con il consenso della lavoratrice, al 30.12.06 il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la D.ssa Alessandra Martinelli dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006 per la sostituzione della D.ssa Raffaella Rucco, Istruttore Amministrativo ai Servizi Demografici, per il venir meno dei presupposti sostitutivi, in quanto il posto occupato dalla D.ssa Rucco, in comando presso il Comune di San Secondo P.se fino al 30.12.06, e trasferita definitivamente presso detto Comune per mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001 con decorrenza 31.12.06, viene dalla stessa data ricoperto a tempo indeterminato da altro dipendente proveniente, sempre per mobilità, da altro Ente;

2) di riassumere a termine la stessa D.ssa Alessandra Martinelli, 1^ nella graduatoria di pubblica selezione espletata per la precedente assunzione, con decorrenza 31.12.06 e fino al 31.3.2007, sempre con inquadramento nella categoria prof.le C - profilo Istruttore Amministrativo - per l'attività descritta nelle premesse;

3) di prenotare la spesa, prevista in circa Euro 7.000,00, compresi oneri riflessi, sul bilancio 2007 in corso di predisposizione, cap. 1090 "Retribuzioni personale servizi demografici", cap. 1100 "Oneri riflessi personale servizi demografici" e cap. 1160 "Irap".

Successivamente con separata ed unanime votazione palese rende la presente immediatamente eseguibile.

---



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
BUTTARELLI GIOVANNI

IL Segretario Comunale  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08/01/2007 fino al 23/01/2007.

Addì 08/01/2007

IL SEGRETERIO GENERALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 08/01/2007, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 18/01/2007 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE